



Comune di Montespertoli

Provincia di Firenze

Settore Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE INTERNA N.° 61 DEL 21/07/2010
DETERMINAZIONE REP. GEN. N.°1057 DEL 12/08/2010

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni approvato con Delibera C.C. n.12 del 02/03/2010.
Criteri per la determinazione dell'incremento di valore venale per le sanzioni di cui all'art. 140 L.R. 1/2005.

Permesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n°12 del 02/03/2010 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VIII della L.R. 1/2005, DLgs 42/2004 e L. 308/2004, che da ora in avanti chiameremo semplicemente "Regolamento";
- in ottemperanza al Regolamento, con la Delibera di Giunta n° 65 del 04/03/2010, sono state determinate le relative sanzioni, divise per ogni tipologia di abuso riconducibile ai rispettivi articoli di legge, mediante l'individuazione di scaglioni definiti in funzione proporzionale all'incremento di valore venale dell'immobile ottenuto sulla base dei prospetti di calcolo allegati al Regolamento, basati esclusivamente sulla superficie;
- in relazione all'Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 140 della L.R.1/2005, presentata da Cipriani Francesca pratica n. 144/2010, su istanza del 9/07/2010 prot. 20252 avanzata della richiedente stessa, nel caso specifico venivano posti dubbi in merito alla bontà dell'applicazione dei criteri previsti dal regolamento;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento prot. 20681 del 14/07/2010;

Considerato che:

- il criterio per la valutazione dell'incremento di valore venale del Regolamento è basato esclusivamente sulla valutazione economica della superficie interessata dall'intervento, anche per le sanzioni di cui all'art. 140 della LR 1/05, dove le opere abusive realizzate ancorché in assenza ovvero in difformità dal titolo, presuppongono comunque la conformità agli strumenti urbanistici delle opere eseguite;

- nella fattispecie dell'art. 140 della L.R. 1/2005, l'ambito di applicazione possa riguardare opere di entità lieve, a motivo esemplificativo nel caso contemplato dalla pratica sopra richiamata, quelle eseguite in difformità dal titolo, ma per le quali sussisteva esclusivamente l'obbligo del deposito del progetto così come realizzato, perché contemplate nei casi disciplinati dai commi 12 - 13 dell'art. 83 della L.R. 1/2005;
- l'art. 140 della L.R. 1/2005 al comma 6, stabilisce che la sanzione amministrativa è determinata dal comune in ragione *della natura e consistenza dell'abuso*;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione del Regolamento, relativamente alle sanzioni previste per gli abusi riconducibili all'art. 140 della L.R. 1/2005, debba essere valutato l'effettivo incremento di valore venale dell'immobile, determinato dalle opere realizzate indipendentemente dalla superficie interessata dai lavori; VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei settori;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 29/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Assetto del territorio;

NEI limiti di propria competenza;

DETERMINA

Che relativamente alle sanzioni previste per gli abusi riconducibili all'art. 140 della L.R. 1/2005, prima di procedere con il calcolo della superficie interessata dalle opere realizzate, utilizzando le tabelle ed i criteri del Regolamento, venga valutato dal Responsabile del Procedimento, che le opere realizzate e la loro entità in relazione alla ricostruzione urbanistica dell'abuso, abbiano effettivamente determinato un incremento di valore venale del bene.

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio
Arch. Antonino Gandolfo

=====

In relazione alla presente proposta di provvedimento si appone il VISTO DI
REGOLARITÀ' CONTABILE attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art . n.
153 comma 5 Legge 267/2000

Montespertoli, lì.....

Il Responsabile del Settore gestione risorse
(Rag. Catia Graziani)